SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1987, n. 391.

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.000 a L. 9.000 e da L. 26.220 a L. 32.384 per 100 chilogrammi.

Art. 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in L. 700 e in L. 3.000, sono elevate, rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000.

2. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di L. 12.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 21.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di L. 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-*bis* della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono quintuplicate.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.

2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in L. 1.000.

Art. 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987,

è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, una addizionale straordinaria del quattro per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. ex 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. ex 94.01);

c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. ex 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. ex 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. ex 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg, per uso domestico (v.d. ex 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. ex 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. ex 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. ex 85.12);

d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezioni per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono e delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera *d)*, gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive dell'addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare dell'addizionale medesima. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

Art. 5.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

Art. 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevato dal 92 al 98 per cento.

Art. 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 31

87G0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987, n. **392.**

Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o piu regioni, le province, i comuni e le unita sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonché di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonché i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.

Art. 2.

Programmazione delle assunzioni

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.

2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.

Art. 3.

Iscrizione nelle liste

1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.

2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.

Art. 4.

Avviamento alla selezione

1 L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.

Art. 5.

Graduatorie

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.

2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.

3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

Selezione

1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.

2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.

Art. 7.

Modalità di assunzione nelle sedi centrali

1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.

2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.

5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6.

6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.

Art. 8.

Assunzione degli idonei

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione.

2. Si applicano le norme previste dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 9.

Norme transitorie

1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.

2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.

3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 settembre 1987

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

1) carico familiare;

2) situazione economica e patrimoniale;

3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;

4) età;

5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.

1) *Carico familiare.*

Da dimostrare con certificato di stato di famiglia — uso assegni familiari aggiornato:

a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;

b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempreché a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750;

c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;

d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti — 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà;

e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).

2) *Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.*

Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.

In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c.p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.

Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari o civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità.

Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere *sottratti* i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi:

fino a L. 1.000.000: — 0
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000: — 100
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000: — 200
da L. 3.000.001 a L. 4.000.000: — 300

per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti — 200.

3) *Anzianità di iscrizione nelle liste.*

Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di CIGS:

per ogni anni di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;

le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.

4) *Età del lavoratore.*

Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.

5) *Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.*

Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.

* * *

Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale.

* * *

Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.

Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita.

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 è il seguente:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono

all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo.

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

— La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

— La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.

— La legge n. 444/1985 concerne: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

— Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1985-87.

— Il D.P.R. n. 68/1986 concerne determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo.

— Per il titolo della legge n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 (per il titolo, si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 6 *(Mobilità)*. — 1. I carichi funzionali di lavoro — condizione essenziale per avviare processi di mobilità del personale — saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.

2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità — al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto — possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purché appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.

3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.

4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vancanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.

5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenze di processi di riorganizzazione, ristruttruazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.

6. Le stesse procedure negoziali — ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite — potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.

7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 56/1987 è il seguente:

«Art. 15 *(Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione)*. — 1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste».

Nota all'art. 7:

Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 444/1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 11 *(Osservatorio del pubblico impiego)*. — Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unità sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.

Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.

Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.

Art. 12 *(Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego)*. — La Commissione indicata dal precedente art. 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.

Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'art. 8:

Il testo dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate».

87G0598

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348

Nella seduta del 23 settembre 1987 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, quinto comma, del proprio regolamento il disegno di legge n. 409 recante. «Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1987), concernente: «Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale».

87A8475

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 settembre 1987.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1987.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1987, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1987-88, è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province citate nelle premesse.

Per la regione Campania l'aumento del titolo alcolometrico potrà essere effettuato solo nella provincia di Benevento e nella Valle del Calore Salernitano. Inoltre nella provincia di Salerno l'aumento del titolo alcolometrico è consentito per i soli prodotti destinati alla produzione dei vini da tavola.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 settembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A8476

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1987.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 595;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1987 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Venezia, manifestazione 1987, abbinata alla Regata Storica di Venezia, avrà inizio il 1° giugno 1987 e si concluderà il 6 settembre 1987.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglieti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno presso l'Università Cà Foscari di Venezia il giorno 6 settembre 1987, alle ore 9,00 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 1987, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla «Regata Storica di Venezia».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati «ex aequo», vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno deteminati dal Comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno, inoltre, assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, manifestazione 1987, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 agosto 1987.

È data, però, facoltà alla Direzione generale per le entrate speciali ed, in via subordinata, agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 10 del giorno 4 settembre 1987.

Art. 9.

Il dott. Cibelli Germano, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Orazi Daniele, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 27

86A8296

DECRETO 25 luglio 1987.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per le lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1987 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1987, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano», avrà inizio il 29 giugno e si concluderà il 27 settembre 1987 presso l'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 42 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano presso il Kursaal «Padillon des Fleurs» il giorno 27 settembre 1987, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 settembre 1987, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima

categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accreditamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno, inoltre, assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1987, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 21 settembre 1987.

È data, però, facoltà alla Direzione generale per le entrate speciali ed, in via subordinata, agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 10 del giorno 25 settembre 1987.

Art. 9.

La dott.ssa Graziella Rossato, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegata a sostituirla la dott.ssa Antonina Giordano, consigliere nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 26

86A8297

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1987.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto autonomo per le case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e mutilati dell'Aeronautica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'«Istituto autonomo per le case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica», istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1960, n. 1523;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1986, registro n. 39, foglio n. 144, col quale è stato disposto il trasferimento del credito di L. 4.190.230 all'«Istituto nazionale case degli impiegati dello Stato in liquidazione», che ha provveduto al ripianamento della partita;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 26 febbraio 1987 e la relazione illustrativa del bilancio di cui trattasi;

Atteso che, per il disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72, l'avanzo finale di liquidazione dell'«Istituto autonomo per le case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica» dovrà essere versato sul c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Istituto autonomo per le case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 26 febbraio 1987 che si chiude con un saldo attivo di L. 13.391.846.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 13.391.846 — al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1987 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto — va versato sull'apposito c/c acceso presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 865/71.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1987
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 91

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER I SOCI A.N.F.C.M.A.

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite:			*Rendite e profitti:*		
Spese di liquidazione	L.	2.290.955	Ricavi di gestione liquidatoria	L.	6.332.854
Insussistenza di attività	»	7.394.251	Interessi attivi	»	6.005.229
Avanzo di liquidazione	»	13.391.846	Insussistenza di passività	»	10.738.969
Totale	L.	23.077.052	Totale	L.	23.072.052

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER I SOCI A.N.F.C.M.A.

Bilancio finale di liquidazione al 26 febbraio 1987

CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate:			*Passività estinte:*		
Credito sig. Fabretti	L.	4.190.230	Tesoriere	L.	531.824
Ricavi gestione liquidatoria (allegato n. 2)	»	6.332.854	I.N.P.S.	»	232.893
Interessi attivi (allegato n. 3)	»	6.005.229	I.N.A.M.	»	80.795
			Spese di liquidazione (allegato n. 4)	»	2.290.955
Totale attività	L.	16.528.313	Totale passività	L	3.136.467
			Avanzo finale di liquidazione al 26 febbraio 1987.	L	13.391.846
			Totale a pareggio	L.	16.528.313

87A8266

DECRETO 9 luglio 1987.

Revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedura automatizzata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Considerato che, in applicazione degli articoli 5 e 27, rispettivamente commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, occorre fissare i criteri selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonché le percentuali delle partite da verificare per la pratica attuazione della revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate;

Considerata altresì la necessità di effettuare particolari verifiche in relazione ai pagamenti disposti a favore di amministrati titolari di più trattamenti;

Ritenuto opportuno definire gli strumenti e le modalità di pianificazione dei controlli tenendo conto della capacità operativa delle singole direzioni provinciali in relazione al carico di lavoro ed alla situazione qualitativa e quantitativa del personale assegnato alle direzioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riscontro di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di pensioni viene effettuato in riferimento ai pagamenti eseguiti dal 1° gennaio 1970 al 5 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 428, ed a quelli eseguiti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986.

2. Le partite da verificare sono distinte in quattro scaglioni costituiti dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, ferroviarie e degli istituti di previdenza nonché dagli altri assegni vitalizi.

3. La quantità delle partite da verificare, indicata nella allegata tabella *A*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

1. Il riscontro di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di stipendi, viene effettuato con i criteri già stabiliti, in materia di pensioni, ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del presente decreto e suddividendo le partite di stipendio in cinque scaglioni riferiti rispettivamente ai magistrati, ai dirigenti nonché al personale della scuola, dell'università e dei ministeri.

2. Nell'ambito degli scaglioni e dei periodi le quantità delle partite da verificare, stabilite per le singole direzioni, sono indicate nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

La verifica della cumulabilità di più trattamenti a favore di uno stesso amministrato viene effettuata in base ad apposito tabulato, approntato a cura del sistema informativo per i servizi periferici, nel quale saranno elencate le posizioni da riscontrare per ciascuna direzione provinciale.

Art. 4.

1. I riscontri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto vanno effettuati entro il 31 dicembre 1987 mentre quelli previsti dall'art. 3 del decreto medesimo vanno ultimati nei termini che verranno fissati con apposite disposizioni della D.G.S.P., comunque non oltre sei mesi dall'arrivo dei relativi elenchi.

2. Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 196

TABELLA *A*

SERVIZIO DELLE PENSIONI
QUANTITA DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985						Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986					
	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.
Agrigento	194	53	59	35	341	2,15	258	106	99	46	509	3,20
Alessandria	171	57	129	56	413	1,57	228	114	214	75	631	2,40
Ancona	146	42	69	23	280	0,99	194	85	115	31	425	1,50
Aosta	25	15	21	10	71	1,74	33	29	36	14	112	2,75
Arezzo	105	29	41	20	195	1,18	140	58	68	26	292	1,76
Ascoli Piceno	89	27	29	16	161	1,09	119	54	48	21	242	1,64

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985						Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986					
	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.
Asti	81	27	51	30	189	1,93	108	53	86	40	287	2,93
Avellino	155	45	32	26	258	1,61	206	90	53	35	384	2,40
Bari	205	135	126	67	533	1,18	274	270	211	90	845	1,88
Belluno	58	15	22	14	109	0,99	78	30	37	19	164	1,49
Benevento	160	45	37	25	267	2,14	214	89	61	33	397	3,19
Bergamo	109	43	59	27	238	0,99	146	86	98	35	365	1,52
Bologna	285	115	226	63	689	1,13	380	231	377	85	1.073	1,77
Bolzano	71	33	50	13	167	1,07	94	65	83	18	260	1,66
Brescia	132	51	73	34	290	0,91	176	102	122	45	445	1,40
Brindisi	127	57	48	28	260	2,06	169	113	80	37	399	3,16
Cagliari	171	153	135	59	518	2,01	227	306	224	79	836	3,25
Caltanissetta	72	27	28	13	140	1,54	96	53	47	17	213	2,34
Campobasso	124	28	26	17	195	1,76	165	55	44	22	286	2,58
Caserta	228	107	69	34	438	1,64	303	213	115	46	677	2,54
Catania	216	130	135	59	540	1,54	288	259	225	79	851	2,43
Catanzaro	262	64	71	52	449	1,83	349	127	119	69	664	2,71
Chieti	173	33	26	22	254	1,38	230	66	44	30	370	2,01
Como	88	36	56	27	207	1,07	118	73	93	36	320	1,65
Cosenza	242	73	70	42	427	1,89	323	146	117	56	642	2,84
Cremona	76	24	53	15	168	1,16	102	48	88	20	258	1,79
Cuneo	121	43	63	38	265	1,19	161	87	104	50	402	1,81
Enna	70	17	19	14	120	1,81	93	34	31	19	177	2,67
Ferrara	106	25	50	22	203	1,23	142	50	83	29	304	1,84
Firenze	265	128	202	82	677	1,11	353	255	336	110	1.054	1,73
Foggia	165	62	85	45	357	1,74	220	124	142	60	546	2,66
Forlì	171	45	78	32	326	1,11	227	90	131	43	491	1,67
Frosinone	457	84	68	40	649	2,48	609	168	113	53	943	3,61
Genova	251	126	222	88	687	1,14	335	252	369	117	1.073	1,78
Gorizia	71	30	32	13	146	1,39	95	60	53	17	225	2,15
Grosseto	83	31	39	23	176	1,64	111	62	65	30	268	2,50
Imperia	89	35	42	26	192	1,47	118	70	71	35	294	2,25
Isernia	100	18	19	13	150	3,12	134	35	32	17	218	4,53
L'Aquila	143	42	45	25	255	1,44	190	84	75	33	382	2,15
La Spezia	116	74	41	32	263	1,19	155	148	68	43	414	1,87
Latina	283	79	54	37	453	2,59	377	158	90	50	675	3,87
Lecce	229	88	46	41	404	1,47	305	175	77	54	611	2,23
Livorno	89	38	48	21	196	1,01	119	75	80	28	302	1,56
Lucca	142	44	44	24	254	1,12	189	88	74	32	383	1,69
Macerata	177	31	36	20	264	1,60	237	62	59	26	384	2,33
Mantova	85	25	46	21	177	1,17	113	51	76	28	268	1,77
Massa	111	24	23	15	173	1,20	148	48	38	20	254	1,76
Matera	86	20	24	14	144	2,31	114	40	39	19	212	3,40
Messina	149	91	97	47	384	1,18	198	182	162	63	605	1,86

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985						Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986					
	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.	Guer.	Ord.	Ipfs	Altre	Tot.	Perc.
Milano	434	189	337	128	1.088	1,00	579	378	562	171	1.690	1,55
Modena	143	44	57	25	269	1,07	190	89	95	34	408	1,62
Napoli	563	336	332	106	1.337	1,39	750	672	553	142	2.117	2,20
Novara	102	40	80	39	261	1,45	136	80	133	52	401	2,23
Nuoro	102	41	26	37	206	2,22	136	82	44	49	311	3,36
Oristano	52	29	19	23	123	2,28	70	58	32	30	190	3,52
Padova	206	75	87	40	408	1,25	274	150	145	53	622	1,91
Palermo	297	154	165	72	688	1,39	396	308	275	96	1.075	2,17
Parma	142	39	62	30	273	1,23	189	78	103	40	410	1,85
Pavia	123	42	103	38	306	1,40	164	84	172	51	471	2,15
Perugia	332	66	89	37	524	1,46	443	132	149	49	773	2,15
Pesaro	108	27	34	17	186	1,06	144	53	57	23	277	1,58
Pescara	115	45	39	19	218	1,43	154	89	65	26	334	2,20
Piacenza	85	34	37	22	178	1,18	113	67	62	29	271	1,79
Pisa	116	39	58	25	238	1,11	154	78	96	33	361	1,69
Pistoia	62	20	31	16	129	1,13	83	40	52	22	197	1,73
Pordenone	108	23	26	20	177	1,42	144	47	44	27	262	2,10
Potenza	127	35	33	31	226	1,86	169	69	55	42	335	2,75
Ragusa	88	34	31	22	175	1,76	117	69	51	29	266	2,68
Ravenna	127	25	42	23	217	1,16	170	50	70	30	320	1,71
Reggio Calabria	192	66	109	38	405	1,58	256	132	182	51	621	2,42
Reggio Emilia	98	22	38	17	175	0,96	130	44	64	23	261	1,43
Rieti	75	20	20	15	130	1,63	99	41	33	21	194	2,44
Roma	1.147	710	490	268	2.615	1,16	1.530	1.420	817	357	4.124	1,83
Rovigo	58	17	26	11	112	1,16	77	33	43	15	168	1,74
Salerno	278	111	103	51	543	1,50	371	223	172	68	834	2,30
Sassari	87	77	51	35	250	1,35	116	155	85	47	403	2,18
Savona	92	39	73	30	234	1,38	122	79	121	40	362	2,14
Siena	97	25	47	22	191	1,35	130	50	78	29	287	2,03
Siracusa	100	64	51	29	244	1,77	133	127	85	38	383	2,78
Sondrio	28	12	23	7	70	0,95	37	24	38	9	108	1,46
Taranto	85	101	44	30	260	1,20	113	201	74	40	428	1,98
Teramo	128	33	31	19	211	1,77	170	66	51	25	312	2,62
Terni	112	35	38	20	205	1,71	150	70	63	27	310	2,58
Torino	345	189	290	135	959	1,33	460	378	483	180	1.501	2,08
Trapani	113	41	45	27	226	1,42	151	82	75	36	344	2,17
Trento	98	47	57	22	224	0,97	130	94	95	30	349	1,51
Treviso	147	43	60	31	281	0,93	196	86	100	41	423	1,40
Trieste	100	60	84	26	270	1,15	133	119	140	35	427	1,82
Udine	236	73	94	53	456	1,38	315	145	156	71	687	2,08
Varese	113	45	68	35	261	1,27	150	90	114	47	401	1,95
Venezia	167	77	106	36	386	1,06	222	154	177	48	601	1,65
Vercelli	68	24	47	29	168	1,34	91	47	78	39	255	2,04
Verona	151	62	115	38	366	0,99	202	125	192	51	570	1,55
Vicenza	157	49	63	30	299	1,07	209	98	106	40	453	1,62
Viterbo	159	47	44	28	278	1,82	212	94	73	37	416	2,73

LEGENDA: Guer. = Pensioni di guerra; Ord. = Pensioni ordinarie; Ipfs = Pensioni istituti previdenza e ferrovie dello Stato; Altre = Altre partite o assegni vitalizi; Tot. = Totale; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

TABELLA *B*

SERVIZIO DEGLI STIPENDI

QUANTITA DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985							Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986						
	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc.	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc.
Agrigento	10	10	82	0	68	170	3,06	15	15	164	0	136	330	5,94
Alessandria	10	10	56	0	56	132	3,13	15	15	112	0	112	254	6,02
Ancona	10	16	42	14	86	168	3,34	15	24	84	28	172	323	6,41
Aosta	8	10	0	0	28	46	6,23	8	15	0	0	56	79	10,70
Arezzo	10	10	44	0	42	106	3,16	15	15	88	0	84	202	6,03
Ascoli Piceno	10	10	54	0	40	114	3,02	15	15	108	0	80	218	5,77
Asti	9	10	26	0	28	73	3,58	9	15	52	0	56	132	6,48
Avellino	10	14	84	0	68	176	2,91	15	21	168	0	136	340	5,62
Bari	14	15	83	24	60	196	0,97	21	23	165	49	119	377	1,86
Belluno	10	10	14	0	34	68	4,30	12	15	28	0	68	123	7,78
Benevento	10	10	74	0	50	144	3,03	15	15	148	0	100	278	5,84
Bergamo	10	12	132	0	48	202	2,56	15	18	264	0	96	393	4,97
Bologna	12	10	37	29	43	131	0,93	18	15	73	58	85	249	1,76
Bolzano	10	10	34	0	52	106	3,44	15	15	68	0	104	202	6,56
Brescia	18	12	146	6	68	250	2,63	27	18	292	12	136	485	5,11
Brindisi	10	10	70	0	52	142	3,23	15	15	140	0	104	274	6,24
Cagliari	14	10	60	27	79	190	1,83	21	15	121	54	157	368	3,54
Caltanissetta	10	10	44	0	40	104	3,21	15	15	88	0	80	198	6,11
Campobasso	10	10	50	0	64	134	3,23	15	15	100	0	128	258	6,22
Caserta	14	14	160	0	110	298	2,74	21	21	320	0	220	582	5,35
Catania	15	12	54	26	48	155	1,29	22	18	108	52	97	297	2,48
Catanzaro	18	16	182	0	112	328	2,71	27	24	364	0	224	639	5,28
Chieti	10	10	68	14	52	154	2,87	15	15	136	28	104	298	5,56
Como	10	12	70	0	60	152	3,00	15	18	140	0	120	293	5,78
Cosenza	10	10	58	10	53	141	1,42	15	15	115	19	106	270	2,71
Cremona	10	10	34	0	32	86	3,45	15	15	68	0	64	162	6,50
Cuneo	10	10	76	0	48	144	2,81	15	15	152	0	96	278	5,43
Enna	10	10	30	0	28	78	3,49	15	15	60	0	56	146	6,52
Ferrara	10	10	12	6	14	52	1,28	15	15	24	11	27	92	2,26
Firenze	12	10	44	23	63	152	0,93	19	16	88	47	126	296	1,82
Foggia	12	14	128	0	74	228	2,71	18	21	256	0	148	443	5,26
Forlì	10	10	86	0	60	166	2,82	15	15	172	0	120	322	5,48
Frosinone	10	12	104	4	68	198	3,12	15	18	208	8	136	385	6,07
Genova	12	11	41	19	50	133	0,98	18	16	81	38	99	252	1,86
Gorizia	6	10	24	0	30	70	3,43	6	15	48	0	60	129	6,33
Grosseto	10	10	34	0	34	88	3,36	15	15	68	0	68	166	6,33
Imperia	10	10	30	0	38	88	3,53	15	15	60	0	76	166	6,65
Isernia	7	10	30	0	44	91	4,81	7	15	60	0	88	170	8,99
L'Aquila	12	12	52	12	92	180	3,21	18	18	104	24	184	348	6,20
Latina	10	12	112	0	80	214	3,55	15	18	224	0	160	417	6,91

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985							Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986						
	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc.	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc
La Spezia	10	10	34	0	38	92	3,39	15	15	68	0	76	174	6.42
Lecce	22	14	140	12	76	264	2,73	33	21	280	24	152	510	5.28
Livorno	10	12	46	0	50	118	3,29	15	18	92	0	100	225	6.27
Lucca	10	10	56	0	42	118	3,02	15	15	112	0	84	226	5,79
Macerata	10	10	44	14	36	114	2,95	15	15	88	28	72	218	5.65
Mantova	10	10	54	0	40	114	3,08	15	15	108	0	80	218	5.89
Massa Carrara	10	10	30	0	28	78	3,42	13	15	60	0	56	144	6,32
Matera	10	10	58	0	52	130	3,42	15	15	116	0	104	250	6,57
Messina	10	10	30	28	28	106	0,98	15	15	60	56	56	202	1,87
Milano	35	17	45	28	88	213	0,95	53	25	91	57	176	402	1.80
Modena	10	10	17	6	14	57	1,04	15	15	34	11	29	104	1,89
Napoli	52	34	142	83	179	490	1,23	77	51	284	166	359	937	2.35
Novara	10	10	40	0	46	106	3,29	15	15	80	0	92	202	6.27
Nuoro	10	10	54	0	48	122	3,53	15	11	108	0	96	230	6,66
Oristano	10	8	34	0	36	88	4,14	10	8	68	0	72	158	7.43
Padova	10	10	36	23	21	100	0,94	15	15	72	46	43	191	1.79
Palermo	16	16	65	34	70	201	1,14	24	24	130	68	140	386	2,20
Parma	10	10	14	10	14	58	1,13	15	15	28	21	28	107	2,08
Pavia	10	10	18	15	18	71	1,26	15	15	36	30	36	132	2,34
Perugia	10	10	30	17	32	99	1,07	15	15	60	34	64	188	2.03
Pesaro	10	10	44	0	44	108	3,23	15	15	88	0	88	206	6.16
Pescara	10	12	58	0	56	136	3,11	15	18	116	0	112	261	5,98
Piacenza	10	10	30	0	30	80	3,45	14	15	60	0	60	149	6.43
Pisa	10	10	13	21	16	70	0,96	15	15	25	42	32	129	1,78
Pistoia	10	10	34	0	28	82	3,36	15	15	68	0	56	154	6,30
Pordenone	10	10	36	0	28	84	3,28	12	15	72	0	56	155	6,05
Potenza	10	10	84	4	86	194	2,92	15	15	168	8	172	378	5.69
Ragusa	10	10	52	0	32	104	3,01	15	15	104	0	64	198	5.72
Ravenna	10	10	50	0	44	114	3,11	15	15	100	0	88	218	5,94
Reggio Calabria	18	16	106	6	106	252	3,00	27	24	212	12	212	487	5,79
Reggio Emilia	10	10	50	0	32	102	3,04	15	15	100	0	64	194	5,79
Rieti	10	10	20	0	30	70	3,99	10	15	40	0	60	125	7,13
Roma	43	48	114	78	288	571	1,11	65	72	228	157	577	1.099	2,13
Rovigo	10	10	38	0	30	88	3,22	13	15	76	0	60	164	6.01
Salerno	11	10	57	8	55	141	1,20	17	15	115	15	110	272	2.31
Sassari	10	10	39	9	33	101	1,27	15	15	78	19	66	193	2,42
Savona	10	10	38	0	38	96	3,35	15	15	76	0	76	182	6.35
Siena	10	10	11	10	14	55	1,35	15	15	21	19	28	98	2,41
Siracusa	10	12	66	0	56	144	3,07	15	18	132	0	112	277	5,91
Sondrio	10	10	30	0	28	78	3,55	10	13	60	0	56	139	6,32
Taranto	12	12	92	0	56	172	2,81	18	18	184	0	112	332	5.42
Teramo	10	10	62	0	36	118	2,93	15	15	124	0	72	226	5.60
Terni	10	10	36	0	36	92	3,34	15	15	72	0	72	174	6,31
Torino	22	16	60	31	82	211	1,17	33	24	121	62	163	403	2,23

PROVINCIA	Pagamenti fino al 5 settembre 1985							Pagamenti dal 6 settembre 1985 al 31 dicembre 1986						
	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc.	Mag.	Dir.	Scuola	Un.	Alt.	Tot.	Perc.
Trapani	10	10	54	0	64	138	3,18	15	15	108	0	128	266	6,13
Trento	12	10	24	10	48	104	3,46	18	15	48	20	96	197	6,56
Treviso	10	10	48	0	50	118	3,22	15	15	96	0	100	226	6,17
Trieste	10	10	12	11	26	69	1,26	15	15	23	22	52	127	2,33
Udine	10	10	62	8	62	152	2,98	15	15	124	16	124	294	5,76
Varese	10	12	68	0	60	150	3,03	15	18	136	0	120	289	5,83
Venezia	10	10	23	7	36	86	1,03	15	15	46	13	73	162	1,94
Vercelli	10	10	50	0	38	108	3,12	15	15	100	0	76	206	5,96
Verona	10	12	94	10	66	192	2,73	15	18	188	20	132	373	5,30
Vicenza	10	10	100	0	48	168	2,65	15	15	200	0	96	326	5,13
Viterbo	10	10	44	4	44	112	3,16	15	15	88	8	88	214	6,04

LEGENDA: Mag. = Magistrati; Dir. = Dirigenti; Scuola = Personale scuola; Un. = Personale Università; Alt. = Personale ministeri vari; Tot. = Totale; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1985 reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo) è il seguente:

«Art. 5, comma 3. — Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di pensione a carico delle stesse] avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro — tenendo conto delle loro possibilità operative — gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione».

«Art. 27, comma 7. Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di stipendio a carico delle stesse] avviene in base ai criteri e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 5».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 428/1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo del comma 7 dell'art. 27 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

87A8300

DECRETO 6 agosto 1987.

Modalità per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, alle regioni e agli enti territoriali di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1049/FPC/ZA del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e le modificazioni recate dall'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 1049 con il quale, ai fini dei rimborsi a favore degli enti interessati, si fa espresso rinvio ad appositi decreti adottati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, a seconda delle diverse fattispecie di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1 della richiamata ordinanza, per la determinazione delle modalità da seguire ai fini dei rimborsi medesimi nonché per la concessione di eventuali anticipazioni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione del provvedimento concernente quanto indicato nel richiamato art. 4 della ordinanza n. 1049, per i rimborsi in favore delle regioni e degli altri enti territoriali indicati alla lettera *b)* dell'art. 1 dell'ordinanza medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei confronti delle regioni e degli altri enti territoriali, ad esclusione delle province, dei comuni e dei loro consorzi e delle comunità montane.

Art. 2.

1. Gli enti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a compilare un certificato conforme all'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del rimborso degli oneri relativi al trattamento economico lordo corrisposto per il personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento ai sensi del'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. Il certificato, sottoscritto dal presidente della giunta regionale o dal legale rappresentante degli altri enti territoriali, deve contenere l'elenco nominativo del personale di che trattasi, i rispettivi livelli di inquadramento, l'importo degli oneri sostenuti secondo la classificazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza numero 1049/FPC/ZA richiamata nelle premesse nonché, per gli enti diversi dalle regioni, la indicazione delle modalità di erogazione dei rimborsi.

3. Il predetto certificato deve essere trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 3.

1. Agli enti indicati nel precedente art. 1 possono essere concesse anticipazioni trimestrali commisurate ciascuna ad una quota non eccedente il venti per cento dell'onere annuale presunto relativo al trattamento economico lordo da corrispondere al personale indicato nel precedente art. 2, comma 1.

2. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto, di contenuto analogo a quello di cui al precedente art. 2, comma 2.

3. La predetta istanza, sottoscritta dal presidente della giunta regionale o dal legale rappresentante degli altri enti, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno antecedente a quello di riferimento, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 4.

1. Agli enti indicati nel precedente art. 1 possono essere concesse anticipazioni dell'onere relativo al trattamento economico lordo da corrispondere al personale di che trattasi nel corrente anno 1987, a far tempo dalla data di immissione del personale stesso nei ruoli speciali ad esaurimento, nella misura unica non eccedente l'ottanta per cento dell'onere annuale presunto.

2. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B* da trasmettere, con le modalità indicate nel precedente art. 3, comma 3, entro il 15 ottobre 1987, a pena di decadenza.

Art. 5.

1. Alla erogazione in favore degli enti interessati delle anticipazioni e delle somme da rimborsare, al netto delle anticipazioni, si provvede, nei confronti delle regioni, mediante versamento sul conto corrente che ciascuna regione intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e, nei confronti degli altri enti territoriali, secondo le modalità indicate nelle certificazioni e nelle istanze, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente la istituzione della tesoreria unica.

2. Le erogazioni di cui al precedente comma 1 rimangono subordinate al trasferimento dei fondi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della ordinanza n. 1049 richiamata nelle premesse, con le modalità di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363.

3. Ove le anticipazioni corrisposte dovessere risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, quale risulta dal certificato di rimborso, la differenza sarà trattenuta sulle somme dovute agli stessi enti per il titolo di cui al presente decreto, in occasione delle successive erogazioni.

Art. 6.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 59

MODELLO *A*

Regione/Ente ....

Certificato per il rimborso del trattamento economico e degli oneri relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(oppure legale rappresentante dell'ente)

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. 157622 del 6 agosto 1987 concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in data ....;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Certifica

che nell'anno .... sono stati corrisposti al personale di cui alle premesse i sottoindicati importi per competenze lorde annuali e che sono stati soddisfatti gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti alle somme chieste a rimborso:

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e assegni periodici	Ind. int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. previd. e assic.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totali . . .							

Anticipazioni trimestrali da parte del Ministero del tesoro . . . .

Importo da rimborsare . . . .

Il predetto importo deve essere versato ....

Data ....

Firma ....

MODELLO *B*

Regione/Ente ....

Istanza annuale per le anticipazioni degli oneri relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(oppure legale rappresentante dell'ente)

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. 157622 del 6 agosto 1987 concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in data ....;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Fa istanza

per la erogazione di anticipazioni trimestrali delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale di cui alle premesse.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi previsionali per l'anno .... :

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e assegni periodici	Ind. int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. previd. e assic.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totali . . .							

Il predetto importo deve essere versato ....

Data ....

Firma ....

87A8376

DECRETO 8 agosto 1987.

Modalità per i rimborsi agli enti locali di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987 degli oneri relativi al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e le modificazioni recate dall'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986 e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 1049 con il quale viene disposto, tra l'altro che le modalità da seguire ai fini del rimborso delle somme nonché per la concessione di eventuali anticipazioni agli enti locali di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 dell'ordinanza stessa per gli anni 1987 e 1988 debbono essere determinate con apposito decreto di questo Ministero di concerto con il Ministro dell'interno;

Ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei confronti delle province, dei comuni e dei loro consorzi nonché delle comunità montane.

Art. 2.

1. Gli enti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a compilare per gli anni 1987 e 1988 un certificato conforme all'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del rimborso degli oneri relativi al trattamento economico lordo corrisposto per il personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. Il certificato, in un originale e due copie conformi, firmato dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, deve contenere l'attestazione che gli importi di cui si chiede il rimborso sono stati effettivamente corrisposti agli aventi diritto e che sono stati soddisfatti i relativi obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Nel certificato debbono inoltre essere indicati:

l'elenco nominativo del personale di cui trattasi;

il livello di inquadramento di ciascun dipendente;

l'importo degli oneri sostenuti nell'anno cui il certificato si riferisce distinto secondo la classificazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1049/FPC/ZA già citata;

le eventuali anticipazioni ottenute nel corso dello anno;

l'importo residuo da rimborsare o da restituire;

gli estremi del conto corrente postale per gli enti non sottoposti alla disciplina della legge 29 ottobre 1984 sulla tesoreria unica.

3. Il certificato, redatto a macchina, nel formato cm 21 per cm 29,7, va trasmesso entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento alla prefettura della provincia di appartenenza la quale provvederà ad inoltrare al Ministero dell'interno, entro e non oltre il mese di febbraio, degli anni 1988 e 1989, tutti i certificati pervenuti.

Art. 3.

1. Agli enti di cui al precedente art. 1 possono essere concesse anticipazioni semestrali commisurate ciascuna ad una quota non eccedente il quaranta per cento dell'onere annuale presunto relativo al trattamento economico da corrispondere al personale indicato nel precedente art. 2, comma 1.

2. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto, di contenuto analogo a quello di cui al precedente art. 2, comma 2.

3. La predetta istanza, in originale e due copie conformi, firmata dal legale rappresentante dell'ente dal segretario e dal ragioniere, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre dell'anno 1987 alla prefettura della provincia di appartenenza la quale deve provvedere ad inoltrare al Ministero dell'interno, entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno, tutti i certificati pervenuti.

Art. 4.

1. Agli enti indicati nel precedente art. 1 possono essere concesse anticipazioni dell'onere relativo al trattamento economico lordo da corrispondere al personale di che trattasi nel corrente anno 1987, a far tempo dalla data di immissione del personale stesso nei ruoli speciali ad esaurimento, nella misura unica non eccedente l'ottanta per cento dell'onere annuale presunto.

2. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B*, da trasmettere alla prefettura di appartenenza con le modalità indicate nel precedente art. 3, comma 3 entro il 30 settembre 1987, a pena di decadenza. Le prefetture, entro dieci giorni da detta data, debbono far pervenire al Ministero dell'interno tutta la certificazione prodotta.

Art. 5.

1. Alla erogazione in favore degli enti interessati delle anticipazioni e delle somme a rimborso per gli anni 1987 e 1988 il Ministero dell'interno provvederà in base alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente la istituzione della tesoreria unica.

2. Le erogazioni di cui al precedente comma 1 rimangono subordinate al trasferimento dei fondi in favore di questo Ministero da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della ordinanza n. 1049 richiamata nelle premesse.

3. Ove le anticipazioni corrisposte dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, quale risulta dal certificato di rimborso, la differenza sara trattenuta sulle somme dovute agli stessi enti per il titolo di cui al presente decreto.

Art. 6.

Dall'anno 1989 viene consolidato, ai sensi dell'art. 5 della già richiamata ordinanza n. 1049, l'importo spettante a ciascun ente interessato. Le somme saranno attribuite in aggiunta ai contributi ordinari, nell'importo relativo all'anno 1988.

Art. 7.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 58

Riservato al Ministero dell'Interno
Codice Ente

MODELLO *A*

(denominazione dell'ente)

(sede legale: via n. civico)

(c.a.p.) (comune) (provincia)

c/c postale n. ....

intestato a ....

Certificato per il rimborso del trattamento economico degli oneri relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120. Anno 19........

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 novembre 1986 e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica

che nell'anno .... sono stati corrisposti al personale di cui alle premesse i sottoindicati importi per competenze lorde annuali e che sono stati soddisfatti gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti alle somme chieste a rimborso.

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e asseg. periodici	Ind. int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. prev. e assicurat.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
			....	....	....	....	....	....
	Totali . . .		01........	02........	03........	04........	05........	06........

Riporto totale 06	....	
Somme anticipate dal Ministero dell'Interno	....	07
Differenza da rimborsare (codice 06 meno codice 07).	....	08
Differenza da restituire (codice 07 meno codice 06)	....	09

................................, lì ....

Bollo dell'ente

Il segretario
(sig. ....)

Il ragioniere
(sig. ....)

Il rappresentante legale dell'ente
(sig. ....)

Riservato alla prefettura di

....

effettuato il riscontro, si ammette a pagamento per l'importo di L. .... oppure si segnala per la trattenuta per l'importo di L. ....

....................., lì..........................

Il dirigente l'ufficio di ragioneria

....

Il prefetto

....

Riservato al Ministero dell'interno
Codice ente

MODELLO *B*

....
(denominazione dell'ente)

....
(sede legale: via n civico)

(c.a.p.) (comune) (provincia)

c/c postale n. ....

intestato a ....

Istanza annuale per il trattamento economico degli oneri relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120. Anno 19.........

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 novembre 1986 e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. .... del .... concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Si fa istanza

per la erogazione di anticipazioni semestrali delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale di cui alle premesse. A tal fine si forniscono i seguenti elementi previsionali per l'anno ....

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e asseg. periodici	Ind int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. prev. e assicurat.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totali . . .		01..........	02..........	03..........	04..........	05..........	06..........

.........................., lì ....

Bollo dell'ente

Il segretario (sig. ....).

Il ragioniere (sig. ....)

Il rappresentante legale dell'ente (sig. ....)

Riservato alla prefettura di

....

eseguito il riscontro, si ammette all'anticipazione.

......................, lì......................

Il dirigente l'ufficio di ragioneria

....

Il prefetto

....

87A8377

DECRETO 7 settembre 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 18 giugno 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,75% annuale con godimento 18 giugno 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 623531/66/AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, con cui e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sette anni, con godimento 18 giugno 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 giugno 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, di durata sessennale con godimento 18 giugno 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto dell'11 giugno 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Visto che la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 9.145.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 990.855.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 15 maggio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987 con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 giugno 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985 n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del credito ministeriale dell'11 giugno 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 giugno 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, di durata sessennale, con godimento 18 giugno 1987, ammonta a L. 9.145.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.000 miliardi, a L. 990.855.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 giugno 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 94.931.412.500, così ripartite:

L. 94.131.225.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 giugno 1986, circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 800.187.500 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 giugno 1987, circolanti per l'importo di L. 9.145.000.000 (tasso: 8,75%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto dell'11 luglio 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 18 giugno 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi con provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 GIUGNO 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 GIUGNO 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «18 GIUGNO 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 143

87A8302

DECRETO 8 settembre 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 17 luglio 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,75% annuale con godimento 17 luglio 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 624022/66/AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sette anni, con godimento 17 luglio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 800 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 17 al 31 luglio 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, di durata sessennale con godimento 17 luglio 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto del 10 luglio 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Visto che la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 1.530.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 798.470.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 17 giugno 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1987 con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 17 luglio 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del credito ministeriale del 10 luglio 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 17 luglio 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, di durata sessennale, con godimento 17 luglio 1987, ammonta a L. 1.530.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 800 miliardi, a lire 798.470.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 17 luglio 1988 cui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 75.988.525.000, così ripartite:

L. 75.854.650.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 17 luglio, circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 133.875.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 17 luglio 1987, circolanti per l'importo di L 1.530.000.000 (tasso: 8,75%)

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto del 10 luglio 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 17 luglio 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi con provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «17 LUGLIO 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «17 LUGLIO 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «17 LUGLIO 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 142

87A8301

DECRETO 8 settembre 1987.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per un importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9% della durata di tre anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che alla luce della attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9%, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nell'ottobre 1988.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di tre anni, con inizio nel mese di ottobre 1987 e scadenza entro il 31 ottobre 1990.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100,50 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di ottobre 1987.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 ottobre 1990.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Credit Suisse First Boston Limited (Credit Suisse) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da Credit Suisse, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a Credit Suisse, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dell'1,375% dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di dollari USA 100.000 a titolo rimborso delle spese di emissione, comprese quelle connesse al «rating» delle obbligazioni, e delle spese relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altra azienda di credito incaricata, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente alla emissione del prestito e per le finalità di cui alle premesse, il Tesoro stipulerà con Credit Suisse, o con altra primaria istituzione finanziaria, un accordo con il quale si impegna a pagare, a decorrere dall'ottobre 1988, il LIBOR semestrale diminuito di 62,5 centesimi sull'«importo teorico» di dollari USA 1.270.500.000, finanziariamente equivalenti a pagamenti di LIBOR semestrale, diminuito di almeno 31 centesimi, riferito all'ammontare nominale del prestito, con decorrenza dall'aprile 1988, e riceverà annualmente come corrispettivo — alle previste scadenze — un importo pari all'ammontare della cedola dovuta dal Tesoro stesso per il pagamento degli interessi sul prestito di cui al precedente art. 1.

Le somme dovute al Credit Suisse per effetto dell'operazione di cui al comma precedente saranno versate tramite la Banca d'Italia o altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altre aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1990, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì, 16 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 251

87A8268

DECRETO 21 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 30 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per la serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì, 23 settembre 1987
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 189

87A8373

DECRETO 21 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 30 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì, 23 settembre 1987
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 190

87A8374

DECRETO 21 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 30 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 settembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì, 23 settembre 1987
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 191

87A8375

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 1987.

Estensione dell'autorizzazione al trasporto di materiali per lavori di somma urgenza connessi con gli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina. (Ordinanza n. 1141/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Vista l'ordinanza n. 1126/FPC in data 26 agosto 1987 concernente il trasporto di materiali per lavori di somma urgenza connessi con gli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina;

Considerato che l'apertura di ulteriori cantieri per le lavorazioni urgenti in Valtellina, con l'incremento dei quantitativi di materiali da approvvigionare, ha moltiplicato il numero degli autotrasportatori impegnati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di consentire la circolazione stradale, anche in deroga ai divieti temporali vigenti, a tutti gli autotrasportatori interessati, oltre che a quelli individuati con l'ordinanza n. 1126/FPC del 26 agosto 1987;

Dispone:

Articolo unico

Tutti gli automezzi che trasportano tubazioni, materiali in genere, attrezzature, macchinari destinati ai cantieri aperti per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8386

ORDINANZA 8 settembre 1987.

Ulteriore integrazione all'ordinanza n. 1066/FPC/ZA in data 20 luglio 1987 e successive concernenti sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987. Testo coordinato. (Ordinanza n. 1142/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987, n. 1072/FPC/ZA del 23 luglio 1987, n. 1076/FPC/ZA del 23 luglio 1987 e n. 1124/FPC del 19 agosto 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 172 del 25 luglio 1987, n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 198 del 26 agosto 1987;

Considerato che la situazione di emergenza in Valtellina, in particolare a seguito degli eventi atmosferici del 23 e 24 agosto 1987, ha prodotto ulteriori disagi per le popolazioni interessate;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in materia di sospensione o differimento di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di elaborare un testo che sia comprensivo delle disposizioni già emanate in materia;

Dispone:

Articolo unico

L'ordinanza n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987 e successive, citate in premessa, sono così sostituite:

«Art. 1. *(Oggetto della sospensione)*. — Sono sospesi:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) l'esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

5) le chiamate alle armi dei giovani di leva;

6) tutti gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, limitatamente ai rapporti con la pubblica amministrazione.

I termini anche processuali in materia di imposte sui redditi di tasse e imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 18 luglio 1987 sono differiti al 31 dicembre 1987; è comunque fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta che dovrà in ogni caso essere versata entro il 1° marzo 1988, esclusa, al riguardo, la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

I termini relativi agli adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta in scadenza dopo il 18 luglio 1987 sono differiti fino al 31 dicembre 1987; il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni indicati nel comma primo dell'art. 2 hanno facoltà di non eseguire i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi relativi al

periodo di imposta in corso alla data del 18 luglio 1987, e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo di imposta.

La riscossione mediante ruoli relativamente alle rate scadenti a settembre e a novembre 1987 è sospesa e sarà ripresa nel previsto numero di rate residue a partire dalla scadenza di febbraio 1988. La suddetta sospensione è estesa anche alla riscossione delle rate scadute anteriormente al 19 luglio 1987 e non pagate. La sospensione opera per tutti i contribuenti iscritti nei ruoli posti in riscossione nei comuni elencati al successivo art. 2.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1987 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti successivamente alla data del 19 luglio 1987 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1987 anche le operazioni effettuate e registrate dal 19 luglio al 31 dicembre dello stesso anno.

I termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1987 e delle dichiarazioni indicate dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative al periodo di imposta in corso alla data del 18 luglio 1987, sono prorogati di sei mesi. La stessa proroga si applica anche per la presentazione delle predette dichiarazioni relative ad esercizi chiusi prima del 18 luglio 1987, i cui termini scadono successivamente a tale data. Nel caso di dichiarazione annuale I.V.A. prodotta nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 5 settembre 1988 con richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio I.V.A. darà corso ai rimborsi richiesti esaminando alla fine di ogni mese le dichiarazioni prodotte nel mese stesso.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 2 *(Beneficiari della sospensione)*. — Possono beneficiare delle sospensioni di cui all'articolo che precede tutti i soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei seguenti comuni:

Provincia di Sondrio:

Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte
Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gerola Alta
Gordona
Grosio
Grosotto
Isolato
Lanzada
Livigno
Lovero Valtellino
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Menarola
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Pedesina
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio

Prata Camportaccio
Rasura
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Val Masino
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano

Provincia di Bergamo:

Ardesio
Averara
Branzi
Camerata Cornello
Carona
Cassiglio
Cusio
Foppolo
Gandellino
Gromo
Isola di Fondra
Lenna
Mezzoldo
Moio de Calvi
Olmo al Brembo
Oltressanda Alta
Ornica
Piazza Brembana
Piazza Torre
Piazzolo
Roncobello
San Pellegrino Terme
San Giovanni Bianco
Santa Brigida
Taleggio
Valbondione
Valgoglio
Valleve
Valnegra
Valtorta
Vedeseta
Zogno

Il beneficio della sospensione è esteso ai soggetti aventi residenza o sede altrove che svolgono nell'area indicata al comma che precede attività imprenditoriale o di lavoro autonomo limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 3 *(Durata dei benefici)*. — Le sospensioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 1 decorrono dalla data del 20 luglio 1987 sino al 31 dicembre 1987, salvo diverso successivo provvedimento.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, salvo i casi di cui è già previsto il recupero stesso dall'art. 1, avverrà — mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi od altri oneri — a decorrere dal 1° marzo 1988.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 4 *(Modalità per la fruizione dei benefici)*. — I soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 2, che si sono avvalsi dei benefici di cui alla presente ordinanza, devono produrre, a richiesta del soggetto creditore, certificato di residenza con attestazione del comune dal quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo comma 1 da data anteriore al 18 luglio 1987. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dal tribunale competente. La sospensione della chiamata di leva consegue all'inoltro, entro le 48 ore dal ricevimento della cartolina precetto a cura degli interessati e per il tramite dell'Arma dei carabinieri, del medesimo certificato con l'attestazione del comune; coloro che avessero già ricevuto la cartolina precetto potranno inoltrare la richiesta di sospensione entro il termine di 15 giorni dalla data della presente ordinanza.

I soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 2, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area di cui al comma 1 dell'art. 2 e che le obbligazioni il cui adempimento s'intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima. In ogni caso le dichiarazioni previste nel presente comma devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche in calce o a tergo degli atti medesimi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8387

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, giovedì 12 novembre 1987, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

87A8455

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, registrato alla Corte del conti il 5 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 153, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Direzionale ovest S.p.a., come da atto del notaio Giuseppe Beccari di Reggio Emilia, in data 29 luglio 1983, repertorio n. 28835, al convenuto prezzo di L. 289.292.000, un immobile sito a Reggio Emilia in via Premuda, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Reggio Emilia alla partita 31001, del valore di 308 milioni, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

87A8308

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, registrato alla Corte del conti il 5 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 152, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Teresa Della Valle, nata a Saluzzo il 12 aprile 1915 e deceduta a Torino il 15 novembre 1977, con testamento olografo del 6 maggio 1969, pubblicato dal notaio Ulderico Brambilla di Milano il 16 dicembre 1977 con il n. 424/119 di repertorio e registrato a Milano il 29 dicembre 1977 al n. 20667, consistente in beni mobili ed immobili per complessive L. 20.667.515.

87A8309

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facolta di lettere e filosofia:
glottologia.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di farmacia:
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
complementi di chimica tossicologica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
pediatria sociale e puericultura.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
disegno II.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia I:
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dello sport;
virologia clinica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi numerica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8409

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Scuola sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1987-88:

Scuola di paleografia e filologia musicale di Pavia:
bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
bibliografia generale e biblioteconomia;
filologia umanistica;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura tedesca;
metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;
semiologia della musica I;
semiologia della musica II;
storia;
storia e tecnica della musica contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1987 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

87A8313

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 142, con il quale si autorizza l'Associazione nazionale alpini, sezione di Susa, ad accettare un'eredità per un valore complessivo di L. 346.849.000 devolutale dal sig. Amedeo Tonda con testamento olografo 1° dicembre 1984, n. 39616 di repertorio a rogito dott. Aldo Annese, notaio in Susa.

87A8273

MINISTERO DEL TESORO

N. 184

Corso dei cambi del 21 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1307,100	1307,100	1307,20	1307,100	1307,100	1307,20	1307,300	1307,100	1307,100	1307,10
Marco germanico.	721,940	721,940	722,10	721,940	721,940	721,95	721,960	721,940	721,940	721,95
Franco francese.	216,630	216,630	216,60	216,630	216,630	216,63	216,630	216,630	216,630	216,62
Fiorino olandese	641,450	641,450	641,60	641,450	641,450	641,47	641,490	641,450	641,450	641,45
Franco belga	34,783	34,783	34,78	34,783	34,783	34,78	34,781	34,783	34,783	34,78
Lira sterlina.	2159,700	2159,700	2160 —	2159,700	2159,700	2160,05	2160,400	2159,700	2159,700	2159,70
Lira irlandese	1939,750	1939,750	1941 —	1939,750	1939,750	1939,87	1940 —	1939,750	1939,750	—
Corona danese	187,800	187,800	187,85	187,800	187,800	187,80	187,800	187,800	187,800	187,80
Dracma	9,455	9,455	9,47	9,455	—	—	9,455	9,455	9,455	—
E.C.U.	1499,400	1499,400	1499,25	1499,400	1499,400	1499,40	1499,400	1499,400	1499,400	1499,40
Dollaro canadese	993,100	993,100	994 —	993,100	993,100	993,17	993,250	993,100	993,100	993,10
Yen giapponese	9,128	9,128	9,13	9,128	9,128	9,12	9,127	9,128	9,128	9,12
Franco svizzero	870,860	870,860	871,28	870,860	870,860	871 —	871,150	870,860	870,860	870,85
Scellino austriaco	102,567	102,567	102,57	102,567	102,567	102,57	102,582	102,567	102,567	102,56
Corona norvegese.	197,100	197,100	197,15	197,100	197,100	197,16	197,220	197,100	197,100	197,10
Corona svedese	205,420	205,420	205,40	205,420	205,420	205,45	205,480	205,420	205,420	205,42
FIM	298,460	298,460	298,50	298,460	298,460	298,45	298,450	298,460	298,460	—
Escudo portoghese	9,150	9,150	9,16	9,150	9,150	9,15	9,160	9,150	9,150	9,15
Peseta spagnola	10,793	10,793	10,82	10,793	10,793	10,79	10,797	10,793	10,793	10,79
Dollaro australiano.	963,900	963,900	963 —	963,900	963,900	963,55	963,200	963,900	963,900	963,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1987

Dollaro USA	1307,200
Marco germanico	721,950
Franco francese	216,630
Fiorino olandese	641,470
Franco belga	34,782
Lira sterlina	2160,050
Lira irlandese	1939,875
Corona danese	187,800
Dracma.	9,455
E.C.U.	1499,400
Dollaro canadese	993,175
Yen giapponese	9,127
Franco svizzero	871,005
Scellino austriaco	102,574
Corona norvegese.	197,160
Corona svedese	205,450
FIM	298,455
Escudo portoghese	9,155
Peseta spagnola	10,795
Dollaro australiano	963,550

Media dei titoli del 21 settembre 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	78 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	94,750
» 10% » » 1977-92	95,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,875
» » » » 1-12-1983/87	99,975
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,400
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	100,875
» » » » 15- 7-1985/90	97,700
» » » » 16- 8-1985/90	98,150
» » » » 18- 9-1985/90	98 —
» » » » 18-10-1985/90	98,400
» » » » 1-11-1983/90	102,125
» » » » 18-11-1985/90	98,175
» » » » 1-12-1983/90	102,200
» » » » 18-12-1985/90	98,375
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	98,325
» » » » 1- 2-1984/91	102,125
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 18- 3-1986/91	98,025
» » » » 1- 4-1984/91	101,200
» » » » 1- 5-1984/91	101,100
» » » » 1- 6-1984/91	101,250
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	97,150
» » » » 18- 4-1986/92	98,725
» » » » 19- 5-1986/92	95,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,900
» » » » 1- 3-1985/95	93,800
» » » » 1- 4-1985/95	93,800
» » » » 1- 5-1985/95	93,425

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,575
» » » » 1- 7-1985/95	95,400
» » » » 1- 8-1985/95	95,225
» » » » 1- 9-1985/95	95,900
» » » » 1-10-1985/95	96,100
» » » » 1-11-1985/95	96,125
» » » » 1-12-1985/95	95,975
» » » » 1- 1-1986/96	95,825
» » » » 1- 2-1986/96	96,050
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,025
» » » » 1- 6-1986/96	95,025
» » » » 1- 7-1986/96	95,250
» » » » 1- 8-1986/96	94,825
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,625
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,075
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,325
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,125
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,275
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,775
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,625
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,525
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,450
» » » 9,25% 1-10-1990	93,825
» » » 9,25% 1-11-1990	94,550
» » » 9,25% 1-12-1990	94,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,150
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,975
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,650
» » 9,15% 1- 3-1992	93,175
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	107,525
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	107,050
» » » » 1985/93 9,60%	103,200
» » » » 1985/93 9,75%	104,350
» » » » 1985/93 9,00%	101,325
» » » » 1985/93 8,75%	100,125
» » » » 1986/94 8,75%	100,375
» » » » 1986/94 6,90%	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21097

REGIONE LAZIO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per i comuni di Civitella S. Paolo, Capena, Morlupo e Rignano Flaminio delle zone circostanti le località S. Martino e Castellaccio. (Deliberazione 29 luglio 1985, n. 5001).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 febbraio 1983 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di Civitella S. Paolo, Capena, Morlupo, Rignano Flaminio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Civitella S. Paolo, Capena, Morlupo, Rignano Flaminio;

Visto che nessuna opposizione è pervenuta contro la proposta di vincolo:

Riconosciuto che la zona presenta caratteristiche di interesse paesistico oltre che archeologico, testimoniato quest'ultimo dagli scavi effettuati dalla soprintendenza per l'Etruria meridionale;

all'unanimità

Delibera:

Le località di S. Martino e Castellaccio nei comuni di Civitella S. Paolo, Morlupo, Capena, Rignano Flaminio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire a nord della macchia di S. Martino si prende verso ovest il fosso della Mola d'Orciano fino all'incontro con il fosso di Quadreta che si segue in direzione sud verso il confine comunale con Morlupo. Tale confine si prende procedendo verso est fino alla diramazione del fosso della Fontanella verso il monte Aquila; di qui seguendo per il breve tratto in curva la strada, si raggiunge il fosso delle Noci che si percorre verso est e all'incontro con fosso di S. Martino si segue questo verso nord, girando sotto ed intorno alla macchia di S. Martino, fino a giungere al punto di partenza, così come è stato riportato nella allegata planimetria scala 1:25.000.

La presente delibera sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che i comuni di Civitella S. Paolo, Morlupo, Capena, Rignano Flaminio provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 29 luglio 1985

Il presidente: PANIZZI

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI, DELLE COSE E DELLE LOCALITÀ SOGGETTE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 149

Verbale n. 1 della seduta del 7 febbraio 1983

Oggi 7 febbraio 1983, alle ore 10 presso la sede della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio in Roma, via Cavalletti n. 2, debitamente convocata con lettera n. 403 del 12 gennaio 1983, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) zona circostante le località denominate S. Martino e Castellaccio, site rispettivamente in comune di Civitella S. Paolo (Roma) e Capena (Roma); Proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(Omissis).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, visti gli articoli del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Il presidente riferisce che la regione Lazio - assessorato urbanistica e assetto del territorio in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni, con nota n. 2449 del giugno 1981 ha chiesto la convocazione della commissione provinciale di Roma, in quanto: «Constatata la necessità di salvaguardare l'intera zona circostante le località denominate S. Martino e Castellaccio, site rispettivamente in comune di Civitella S. Paolo e Capena (Roma) che riveste interesse paesistico oltre che archeologico, testimoniato quest'ultimo dagli scavi effettuati dalla soprintendenza per l'Etruria meridionale, si ravvisa l'opportunità di apporre il vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39.

(Omissis).

Dopo attenta valutazione degli elementi acquisiti la commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1477, constatata la necessità di tutelare il comprensorio sopra descritto per il suo notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'unanimità decide di includere negli elenchi previsti dall'art. 2 della predetta legge n. 1497/39 la zona circostante le località denominate S. Martino e Castellaccio site rispettivamente nei comuni di Civitella S. Paolo, Capena, Morlupo e Rignano Flaminio che è delimitata come segue:

a partire a nord della macchia di S. Martino si prende verso ovest il fosso della Mola d'Orciano fino all'incontro con il fosso di Quadreta che si segue in direzione sud verso il confine comunale con Morlupo. Tale confine si prende procedendo verso est fino alla diramazione del fosso della Fontanella verso il monte Aquila, di qui seguendo per il breve tratto in curva la strada, si raggiunge il fosso delle Noci che si percorre verso est e all'incontro con fosso di S. Martino si segue questo verso nord, girando sotto ed intorno alla macchia di S. Martino, fino a giungere al punto di partenza, così come è stato riportato nell'allegata planimetria scala 1:25.000.

Non essendovi ulteriori argomenti all'o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 12.

(Seguono le firme).

87A8160

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Campiglia Marittima.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 marzo 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Campiglia Marittima;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1987 con il quale si è costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Campiglia Marittima:

1) Carlomagno Michele	punti	132,465	su 174
2) Sajeva Giuseppe	»	132,141	»
3) Lentini Vincenzo	»	130,898	»
4) Dastoli Carmelo	»	126,320	»
5) Scopa Asterino	»	125,476	»
6) Donato Antonino	»	122,939	»
7) Barbero Angelo	»	121,967	»
8) Porretta Salvatore	»	121,553	»
9) Racalbuto Giovanni	»	119,860	»
10) Lucchetti Silvio	»	119,514	»
11) Calabrese Vittorio	»	118,762	»
12) Santoro Pasquale	»	118,660	»
13) Brocato Salvatore	»	118,605	»
14) Nardone Luigi	»	118,553	»
15) Ugolotti Enrico	»	118,434	»
16) Piagneri Leo	»	116,699	»
17) Lenzetti Riccardo	»	116,666	»
18) Galvano Michele	»	115,679	»
19) Funghini Luigi	»	113,343	»
20) Commisso Eugenio	»	112,323	»
21) Salati Armando	»	111,616	»
22) Slongo Roberto	»	110,849	»
23) Ventrella Antonio P.	»	110,489	»
24) Sartor Gustavo	»	109,783	»
25) Lerro Domenico	»	109,560	»
26) Flora Giuseppe	»	108,887	»
27) Ardissone Carlo	»	108,692	»
28) Brindisi Vincenzo	»	108,257	»
29) Biagini Maria Luisa	»	108,176	»
30) Spada Giuseppe Luigi	»	107,599	»
31) Bigoni Riccardo	»	107,311	»
32) Nacchi Vincenzo	»	107,257	»
33) Corona Arnaldo	»	106,754	»
34) Schiesaro Gianfranco	»	106,428	»
35) Perissutti Giannino	»	106,199	»
36) Zanetti Domenico	punti	105,975	su 174
37) Leonori Carlo	»	104,357	»
38) Pucci Eligio	»	104,324	»
39) Spagnuolo Sergio	»	104,139	»
40) Granatiero Bonaventura	»	103,895	»
41) Belloli Mario	»	103,577	»
42) Egyzi Giampiero	»	103,226	»
43) Rinalducci Pietro	»	103,149	»
44) Re Giovanni	»	103,028	»
45) Pignatello Filippo	»	100,797	»
46) Capizzi Vincenzo	»	99,182	»
47) Marangoni Marino	»	97,460	»
48) Marrapodi Elio	»	96,830	»
49) Galea Antonio	»	82,522	»
50) Parascosso Guido	»	78,658	»
51) Gioia Vincenzo	»	73,367	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A8103

ENTE TEATRALE ITALIANO

Concorso a tre posti di collaboratore nel ruolo amministrativo

È indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza; scienze economiche e commerciali; scienze politiche; lettere e magistero;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle leggi vigenti e dal regolamento organico.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno pervenire al seguente indirizzo: E.T.I. - Ufficio del personale - Via in Arcione, 98 - 00187 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale dell'E.T.I., via in Arcione, 98, 00187 Roma.

87A8340

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 44

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

87A8240

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
un posto di assistente medico di medicina legale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Arona (Novara).

87A8239

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina, per l'unità operativa di cardiologia;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina, per l'unità operativa di medicina generale seconda;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia, per l'unità operativa di chirurgia generale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - assistente sanitario.

Ruolo tecnico:

tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

87A8356

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un assistente sociale per il centro psico-sociale;
un educatore professionale per il centro psico-sociale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali della U.S.L. in Asola (Mantova).

87A8237

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di primario di ematologia presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ematologia per il servizio di chemioimmunoterapia presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi medici dell'U.S.L. in Genova.

87A8241

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);
un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
un posto di ingegnere addetto alla sicurezza;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

87A8238

Concorso ad un posto di operatore tecnico - giardiniere presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - giardiniere, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 96 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

87A8242

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di primario ospedaliero di neurochirurgia, a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia, a tempo pieno;

tre posti di farmacista collaboratore;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale: S.A.I.A.P.A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Cesena (Forlì).

87A8244

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di fisico sanitario coadiutore;

due posti di collaboratore coordinatore - area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Cesena (Forlì).

87A8245

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso i presidi ospedalieri «Cardarelli e Santobono» dell'unità sanitaria locale n. 40, a:

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso i presidi ospedalieri «Cardarelli e Santobono» dell'unità sanitaria locale n. 40, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia;

un posto di primario di urologia;

un posto di assistente di oncologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 31 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Napoli.

87A8360

REGIONE CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario per il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Lamezia Terme (Catanzaro).

87A8243

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Polistena (Reggio Calabria).

87A8361

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al prospetto del Ministero delle finanze contenente i dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Bolzano. (Prospetto pubblicato nel supplemento straordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1987.

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 7 del sopra indicato supplemento straordinario, nella prima colonna dove è scritto: «S. *Leonhrd* in Passeier», leggasi: «S. *Leonhard* in Passeier».

87A8210

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221